

LINEE DI INDIRIZZO PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Premessa

La funzione del CSE è di "alta" vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza "operativa" è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell'impresa affidataria.

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.

Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE. Il compito di alta vigilanza del CSE non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto, implica bensì una presenza in cantiere in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell'opera. Tali fasi dovranno essere indicate sul crono programma che viene aggiornato in base all'evoluzione dei lavori.

Il CSE pur mantenendo la piena responsabilità dell'incarico ricevuto, può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività di collaboratori.

Azioni

- 1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e "fascicolo", effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
- 2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie/esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell'idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l'impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie e comunica alle imprese (e pc al committente) che dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le lavorazioni.
Per ciò che concerne l'adempimento alla verifica dell'"attuazione degli accordi tra le parti sociali" previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita richiesta all'impresa e avverte il Committente o il Responsabile dei Lavori.
- 3) Convoca una **riunione di coordinamento preliminare**, prima dell'inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
 - 1) Direzione Lavori
 - 2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite e RLS dell'impresa affidataria/esecutrice se nominato.
 - 3) Lavoratori autonomiDella riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
 - a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;

- b) la verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più pericolose;
 - c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
 - d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
 - e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine si il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, coprendo tutti gli orari, e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
 - 1) committente/RdL intendono organizzare apposito servizio di PS ... [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i DdL sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Pronto Soccorso.. [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
 - 2) in fase di progettazione è stato deciso (CSP) che la gestione del Pronto Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle operazioni ... identificando una impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto ... con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere relativamente alla costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
 - 3) in assenza delle due ipotesi precedenti ... ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
 - f) documentazione da tenere in cantiere.
- Della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.

VERIFICA LA PRESENZA IN CANTIERE DEI SEGUENTI DOCUMENTI

- a) Copia Notifica Preliminare;
- b) Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
- c) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 con allegati:
 - c1) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello di verificare l'avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 che quella specifica, come cadute dall'alto, pontisti, ecc...) presenti in cantiere senza entrare nel merito dei progetti formativi; il controllo dell'abilitazione e della formazione dell'operatore nel caso di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la documentazione relativa;
- d) Libretto degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale (gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, etc.);
- e) Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;
- f) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;
- g) Libretti d'istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a pressione presenti in cantiere;
- h) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici;
- i) Certificato di conformità quadri elettrici, messa a terra con relativa certificazione degli impianti, relazione per il rischio di fulminazione ed eventuale denuncia di protezione scariche atmosferiche; compito del CSE è verificare la presenza delle suindicate conformità completa delle notizie essenziali senza tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;
- j) Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento; P.I.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che esso abbia i contenuti minimi previsti dall'allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato seguendo il disegno o il progetto, se previsto, contenete il Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, e disegni esplicativi;
- k) Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);

l) Eventuale richiesta di deroga per il superamento del limite acustico del PCCA.

- 4) Prende atto di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dal Committente o Responsabile dei lavori o dall'Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti dandone evidenza scritta.
- 5) Convoca ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di e comunque in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma:
 - a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
 - b) successive macrofasi di lavoro;
 - c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
 - d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
 - e) accadimento di incidenti/infortuni;
 - f) sostanziali modifiche dell'opera;

Della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.

- 6) Mantiene costantemente canali di comunicazione con l'impresa affidataria e con il committente in modo da essere aggiornato in tempo reale, anche in virtù dei sopralluoghi effettuati, dell'evoluzione dei lavori. Qualora riscontri l'eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati segnala immediatamente al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa/e affidataria/e (per "non autorizzato" si intende l'ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al Responsabile dei Lavori e per i quali non vi sia alcuna evidenza nella pianificazione a disposizione del CSE).
- 7) Effettua sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell'opera_(comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell'opera) ed in modo da tenere sotto controllo l'evoluzione dei lavori, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.

Della riunione redige il verbale, sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l'esito del sopralluogo in riferimento alle azioni indicate e (nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. .
- 8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto. La proposta deve trovare sollecito riscontro da parte del Committente/Responsabile dei Lavori pena segnalazione di inerzia alla DTL ed all'Azienda USL territorialmente competente.

In caso di pericolo grave e imminente sospende e contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente.

9) Il CSE, una volta ricevuta dalla Direzione Lavori la contabilità relativa agli oneri della sicurezza in occasione degli stati di avanzamento lavori (SAL), provvede all'eventuale approvazione che trasmette alla Direzione Lavori.

10) Il CSE, in corso d'opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il "fascicolo" di cui all'art. 91 comma 1, lett. b), completo dell'elaborato tecnico della copertura per lavori ricadenti nel campo di applicazione del regolamento regionale n. 62/R/2005. Alla fine dell'attività di cantiere il CSE consegna il fascicolo al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.

11) Il CSE, al termine dei lavori, redige un verbale di fine lavori e lo fa firmare al Committente o al Responsabile dei Lavori e all'Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell'incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 10.

12) Il CSE redige verbale di sospensione lavori ogni qualvolta ci siano ostative al proseguimento dei lavori stessi, ed in particolari nei seguenti casi:

a) Sospensioni temporanee dei lavori in cantiere per:

- ferie estive o festività
- azioni indotte da atti amministrativi
- azioni indotte da necessità del committente (per esempio mancanza di liquidità)
- sostituzioni di impresa
- contenziosi
- condizioni meteoriche avverse

b) Chiusure del cantiere al grezzo o con lavori da completare

Questo documento è stato redatto dal Gruppo di lavoro Sicurezza Consulta Interprofessionale.